

REGOLAMENTO (CE) N. 810/95 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1995

che stabilisce limiti quantitativi definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categorie 14, 17 e 29) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3289/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili delle categorie 14, 17 e 29 specificati in allegato e originari della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata « Cina ») hanno superato il livello di cui all'articolo 10, paragrafo 1 in combinato disposto con l'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il 28 ottobre 1994 sono state notificate alla Cina richieste di consultazioni relative alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili delle categorie 14 e 17, mentre il 15 novembre 1994 è stata notificata la richiesta di consultazioni relativa alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 29;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, con il regolamento (CE) n. 2797/94 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori sulle importazioni nella Comunità dei prodotti di cui alle categorie 14 e 17, originari della Cina, per il periodo 28 ottobre 1994 — 28 gennaio 1995 e che, con il regolamento (CE) n. 59/95 della Commissione ⁽⁴⁾, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori sulle importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 29, originari della Cina, per il periodo 15 novembre 1994 — 14 febbraio 1995;

considerando che, in seguito alle consultazioni con la Cina, è stato stabilito che la Cina limiti per il 1995 le esportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 14, 17 e 29 ad importi specifici e che a tali prodotti si applichino le disposizioni dell'accordo tra la Comunità e la Cina sugli scambi di prodotti tessili relative alle esportazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II dell'accordo e in particolare le disposizioni relative al sistema di duplice controllo;

considerando che è stato inoltre convenuto che i prodotti delle categorie 14 e 17 spediti dalla Cina nella Comunità (Comunità a dodici) prima del 28 ottobre 1994 e i prodotti della categoria 29 spediti dalla Cina nella Comunità (Comunità a dodici) prima del 1° gennaio 1995 non siano soggetti ai limiti stabiliti per le rispettive categorie e che lo stesso trattamento si applichi ai prodotti di ciascuna delle due categorie suddette spediti prima del 1° gennaio 1995 dalla Cina nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, a condizione che siano presentati per l'immissione in libera pratica prima del 31 marzo 1995 nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, siano destinati esclusivamente al consumo interno in detti paesi e siano stati ammessi nel territorio dei paesi in questione a norma del regime nazionale che sarebbe stato applicato prima della data dell'adesione;

considerando che è opportuno confermare che le importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali sono stati stabiliti limiti quantitativi sono e restano soggette, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V di detto regolamento e in particolare alle disposizioni relative al sistema di duplice controllo esposto nell'allegato III e al quale si fa riferimento nell'articolo 10, paragrafo 4 del medesimo regolamento;

considerando che i prodotti delle categorie 14, 17 e 29 esportati dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1995 devono essere dedotti dal limite quantitativo fissato per il periodo 1° gennaio 1995 — 31 dicembre 1995;

considerando che i limiti quantitativi stabiliti per il 1995 non ostano all'importazione:

1) dei prodotti delle categorie 14 e 17 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2797/94 oppure tra il 29 gennaio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 17. 1. 1995, pag. 17.